

## Visa Information System (VIS)

### Cos'è il VIS?

Il Visa Information System (VIS) è un sistema informatizzato di condivisione di dati relativi ai visti d'ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. L'istituzione del VIS (operativo dal 28 febbraio 2016) costituisce una delle iniziative principali nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.

Per consentire il funzionamento del VIS gli Uffici consolari e i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto. Le relative pratiche informatiche sono conservate presso una banca dati comune.

I principali scopi del VIS sono: agevolare le procedure relative alle domande di visto, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e rafforzare la sicurezza. Il VIS previene altresì il cd. «visa shopping» e assiste gli Stati Membri nella lotta contro le frodi.

Cosa cambia per i richiedenti visto agli Uffici consolari e ai valichi di frontiera esterni dello Spazio Schengen?

Il richiedente che presenta la [domanda di visto](#) per la prima volta è tenuto a presentarsi di persona. Come previsto dall'Art. 13 del [Codice dei visti](#), in tale occasione sono rilevati i suoi identificatori biometrici: una fotografia e le impronte delle dieci dita. Per le domande di visto presentate nei successivi 5 anni, le sue impronte digitali potranno invece essere riutilizzate per la nuova domanda, a meno che esista un ragionevole dubbio sull'identità del richiedente.

Le Autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni hanno accesso al VIS per verificare l'identità del titolare del visto e l'autenticità del visto stesso. Queste procedure mirano a rafforzare la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen.

Alcune categorie di richiedenti sono tuttavia esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

- Bambini di età inferiore a dodici anni;
- Persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle;
- Capi di Stato o di Governo e membri dei Governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
- Sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

## Facilitazioni per l'attrazione di investimenti stranieri, talenti e innovazione

Per favorire l'attrazione in Italia di significativi investimenti, la Legge n. 232/2016 ha previsto – ai commi 155 e 156 dell'articolo 1- l'introduzione di agevolazioni nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e permesso di soggiorno richieste dai cittadini di Paesi terzi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti nel nostro Paese, in applicazione degli artt. 2 e 24-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 1.155 della legge 232/2016), e di coloro che intendano fare ingresso in Italia per intraprendere iniziative di investimento, inclusa la creazione di startup innovative, oppure di formazione avanzata, ricerca o mecenatismo (art. 1.156 L. 232/2016). Attuazione di tali disposizioni è stata data con Decreto interministeriale n. 1202/385bis del 30 giugno 2017.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di start up innovative o sulle modalità per ottenere un visto per investitori, consultare le apposite sezioni sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: [start up innovative](#) e [visto per investitori](#).

Ai cittadini stranieri che intendono recarsi in Italia per queste finalità è assicurato **l'accesso diretto e agevolato agli Uffici della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la presentazione della domanda di visto**.

In presenza di elevati flussi di richiedenti visto, ai cittadini stranieri di cui sopra viene fissato prioritariamente l'appuntamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare, entro un termine massimo di tre giorni. In tale contesto, gli interessati sono dispensati dal rivolgersi preventivamente, ove presenti, ai fornitori esterni di servizi in materia di visti, di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 810/2009.

I requisiti e le condizioni per la richiesta del visto d'ingresso, la documentazione richiesta per ciascuna tipologia di visto, l'indirizzo fisico, il recapito e-mail e il sito internet del Consolato o dell'Ambasciata italiana competente alla trattazione delle domande di visto, e le modalità per richiedere l'eventuale appuntamento, sono elencati al portale informatico Il Visto per l'Italia, che fornisce – in cinque lingue – informazioni personalizzate sulle condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia.

## Visto d'ingresso e soggiorno in Italia

Il 26 ottobre del 1997 l'Italia, a conclusione di un graduale processo di adattamento alla politica comune dei visti prevista dalla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, ha fatto il suo ingresso nel sistema Schengen.

Al rafforzamento della comune frontiera esterna, dunque, è seguita la parallela e graduale soppressione dei controlli alle frontiere interne, e quindi l'affermazione della piena libertà di circolazione nell'insieme dei territori di tutti gli Stati firmatari degli Accordi di Schengen: la realizzazione del così detto Spazio Schengen.

### Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l'ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.

Per l'ingresso, il soggiorno o il transito in Italia, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto dal Governo italiano.

L'allegato n. 10 del Manuale Pratico istituito con Decisione della Commissione Europea n. 395 del 28 gennaio (“Inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto”) – disponibile sul sito del Consiglio europeo – contiene l'elenco dei documenti di viaggio stranieri riconosciuti dal nostro Paese e dagli altri Stati Membri.

I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.

Un **documento di viaggio valido** è un elemento essenziale per poter presentare una domanda di visto.

In particolare, si ricorda che:

- nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
- la validità residua del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen;
- il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;
- il documento di viaggio deve avere almeno due pagine libere.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall'Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi ai fini del rilascio del visto d'ingresso e per l'attraversamento delle frontiere i documenti di viaggio seguenti:

- **Passaporto.** Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere:
  - **diplomatico, di servizio** (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) oppure **ordinario**;
  - **individuale** (con l'eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o **collettivo** (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente deve essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredata di fotografia).